

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo cons.ri
il 01/06/2016 Prot. _____

DELIBERA N. 18

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì **diciannove** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.00**, nella sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
MIGLIAVACCA Pier Luigi	Sindaco	X	
VOLTA GIANLUCA	Vice-Sindaco	X	
GANDINI Enrica	Assessore	X	
Totale n.		3	

Assiste il Segretario Comunale INGRASSIA Dott. Guido.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. MIGLIAVACCA Pier Luigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

VISTO, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.».

VISTA la Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3, che così dispone:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2».

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

RITENUTO di dovere determinare per l'anno 2016, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, in applicazione delle norme sopra riportate a eccezione di quanto stabilito dai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 poiché alla data odierna non è ancora stato emanato il decreto di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO l'art. 4 ter del D.L. 16/2012 con cui si dispone che ciascun ente locale è tenuto, “entro il 31 maggio di ogni anno a trasmettere in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi spettanti all'ente stesso ai sensi del comma 1 dell'art 208 (accertamento delle violazioni da parte di funzionari ed agenti di enti locali) ed al comma 12 bis dell'art. 142 (proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l'impiego di determinati di congegni di rilevamento, spettanti nella misura del 50% all'ente proprietario della strada e dell'altro 50% all'ente di cui dipende l'organo accertatore)”;

DATO ATTO per il 2016 è ragionevole ipotizzare una previsione di € 81.000,00;

RILEVATO che il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio a fronte della suddetta entrata è pari ad € 35.460,00 e che, pertanto, la previsione netta risulta pari ad € 45.540,00;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

PROPONE

1. Per l'anno 2016 il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come di seguito specificato:

A. segnaletica stradale	€ 6.000,00	Missione 10
B. spese per ufficio Polizia Locale	€ 6.000,00	Missione 3
C. manutenzione delle strade	€ 12.000,00	Missione 10
2. Di dare atto che il restante 50% è impiegato per il finanziamento indistinto delle spese correnti iscritte nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
3. Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, lì 19/05/2016

Il Responsabile del servizio
F.TO Dott. Ingrassia Guido

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespolate, lì 19/05/2016

Il Responsabile del servizio
F.TO Munaron Fabrizio

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la predetta proposta di deliberazione corredata dai conseguenti pareri e attestazioni di cui agli artt. 49, co. 1, e 153, co. 5, D.lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione
- 2) di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- 3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.TO (Dott. Pierluigi Migliavacca)

Il Segretario Comunale
F.TO (dott. Guido Ingrassia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 01/06/2016 .

Vespolate, li 01/06/2016

Il Responsabile del servizio
F.TO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Vespolate, li _____

Il Funzionario incaricato

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale
(dott. Guido Ingrassia)